

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01201/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2022, proposto da

Silvia Rita Mastromarino, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Scopece Marco Gabriele, Giura Pasquale, Desposati Annalisa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'atto dirigenziale n. 1042 del 25/10/2022 del Dipartimento Personale e

Organizzazione – Sezione Personale – Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia, recante: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 16 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”, n. 12 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”; b) del verbale n. 17 del 24/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; c) dell'allegato n. 1 al verbale n. 17 del 24/10/2022 recante graduatoria di merito concorsuale che sostituisce integralmente quella contenuta nell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022; d) del verbale n. 16 del 19/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; e) del verbale n. 15 del 14/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; f) del verbale n. 14 del 7/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; g) del verbale n. 13 del 20/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; h) verbale n. 12 del 29/07/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; i) dell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022, recante graduatoria di merito concorsuale; e dei presupposti: l) verbale n. 11 del 27/05/2022 della Commissione esaminatrice; m) Verbale n. 9 del 13/07/2022 della Commissione esaminatrice; i) Verbale n. 8 del 4/07/2022 della Commissione esaminatrice; l) Verbale n. 7 del 29/06/2022 della Commissione esaminatrice; n) Verbale n. 6 del 28/06/2022 della Commissione esaminatrice; o) Verbale n. 5 del 14/06/2022 della Commissione esaminatrice; p) del modulo contenente il questionario compilato dalla dott.ssa Silvia Rita Mastromarino in occasione della prova scritta, all'interno del quale risulta che la risposta corretta al quesito n. 14 sarebbe la lettera “A”, piuttosto che la selezionata lettera “C”; q) Verbale n. 4 del 9/05/2022 della Commissione esaminatrice; r) Verbale n. 2 del 2/05/2022 della Commissione esaminatrice; s) ove occorra, del Bando concorsuale, approvato con determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del Dirigente della

Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia, nella parte in cui non ha previsto, tra i criteri di valutazione dei titoli, la possibilità di valutare quello della Laurea Magistrale non solo quale titolo d'accesso, ma anche con “ulteriore titolo” valutabile meritevole di punteggio; t) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulta essere lesivo della posizione dell'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e del Formez P.a.-;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

L'istante ha partecipato alla selezione indetta con il Bando n. 16 della D.D. n. 1371/2021 della regione Puglia per il collocamento di dodici unità attinenti al profilo di “specialista tecnico di policy, ambito di ruolo salute” presso “l'Area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” della Regione Puglia.

Il Bando, per l'accesso alla procedura selettiva, prevedeva il possesso da parte dei candidati di specifici titoli di studio (art. 2, comma 1, lettera i) attinenti al profilo richiesto dall'Amministrazione.

Il candidato ammesso, previa valutazione dei requisiti di partecipazione, avrebbe dovuto svolgere una sola prova scritta consistente nella somministrazione – mediante strumenti informatici – di quaranta (40) domande con risposta a scelta multipla, dalle quali il risultato massimo conseguibile era di trenta (30) punti.

Quanto ai quesiti, a ciascuna risposta si sarebbe attribuito il seguente punteggio: risposta esatta, + 0,75 punti; mancata risposta, 0 punti; risposta errata, - 0,25 punti.

Invece, per alcune materie concernenti “problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo”, il Bando prevedeva che i punteggi sarebbero stati attribuiti sulla base di criteri diversi: per la

risposta più efficace +0,75 punti; per risposta neutra: +0,375 punti; per la risposta meno efficace: 0 punti.

Secondo il Bando (cfr. art. 6), “al termine delle operazioni di correzione delle prove”, la Commissione avrebbe, poi, predisposto l’elenco dei candidati che, nell’ipotesi in cui avessero conseguito il punteggio minimo per la prova scritta di 21/30, sarebbero stati ammessi con riserva, in qualità di “idonei”, alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

La valutazione dei titoli avrebbe riguardato quelli di studio, ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti – tra i quali era prevista l’assegnazione di 1,5 punti per “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”; nonché di altri titoli, fino a un massimo di due (2) punti, dei quali massimo uno (1) per ogni abilitazione professionale.

In seguito, (cfr. art. 8 del Bando) la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, dichiarati in domanda e trasmessi dai candidati nel termine di quindici (15) giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Dopo la valutazione delle prove e dei titoli la Commissione avrebbe, poi, verificato i requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione dei primi quarantotto (48) candidati – “numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando”, per poi stilare la graduatoria di merito finale.

L’interessata ha partecipato alla prova scritta, avendo dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso di Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale, come richiesta dal Bando all’art. 2, comma 1, lettera i).

Dopo la correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice è stata inserita nell’elenco degli idonei, ammessi con riserva alla fase di valutazione dei titoli, con un punteggio di 22.25, superando la soglia minima di 21/30 prevista dal

Bando.

Con PEC del 19/05/2022, la candidata ha trasmesso all'Amministrazione i titoli di preferenza, precedenza o riserva "già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando in argomento", tra i quali quello attestante la propria iscrizione, "negli elenchi di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo" (c.d. categorie protette).

Inoltre, con nota PEC del 2/06/2022, quale idonea ammessa con riserva alla valutazione dei titoli, ha chiesto al Formez di valutare la come titolo "ulteriore" di studio meritevole di 1,5 punti aggiuntivi, la propria laurea magistrale, nonostante fosse stata dichiarata nella domanda di partecipazione quale requisito d'accesso alla procedura selettiva.

Con il verbale n. 6, la Commissione ha preso atto del parere del Formez che per il quesito n. 14 riteneva corretta la risposta a) e non quella c), nonché delle istanze (tra cui quella della ricorrente) che chiedevano la valutazione "del titolo universitario di laurea specialistica/magistrale (utilizzato come titolo di accesso in sede di iscrizione) come titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale, richiedendo l'attribuzione del punteggio di 1,5 punti".

Quindi la Commissione ha specificato che la "Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso" sarebbe stata esclusa – in base all'art. 7, comma 4, lettera a) del Bando – dall'attribuzione del punteggio spettante ai titoli diversi da quello di accesso alla procedura selettiva.

Essa poi ha proceduto, prima, alla valutazione dei titoli di studio e degli altri titoli, come l'abilitazione professionale, presentati dai candidati e, poi, dei titoli di preferenza, precedenza o riserva, come quelli trasmessi con PEC del 19/05/2022 dalla ricorrente al Formez.

Con il verbale n. 5 del 14 giugno 2022 la regione ha dato atto dei chiarimenti forniti da Formez PA alla Regione Puglia in merito al quesito n. 14 così formulato: "Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-

2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati: A. nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei; B. nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie; C. nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU)”.

Nel verbale si afferma, inoltre, che “nella correzione degli elaborati è stata considerata corretta l’opzione C, mentre il Formez, in data 09/06/2022 comunica a mezzo mail che la risposta corretta è la A “nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei”.

Sulla base del predetto parere la Commissione, quindi, ha assegnato all’interessata 22,25 punti complessivi, dei quali 21,25 per la prova scritta e 1 (uno) per l’abilitazione professionale “all’esercizio della professione di Farmacista rilasciata dall’Ordine dei Farmacisti di BARI-BAT nel gennaio 2019”, ponendola al 65 posto della graduatoria, divenuto poi 66 a seguito della valutazione di altro candidato ammesso ad una prova suppletiva.

Se il punteggio di 22,25 riconosciuto inizialmente per la prova scritta dalla Commissione – (prima della diminuzione di un punto -a 21,25- dopo la revisione operata dal Formez in relazione al quesito numero 14) fosse stato confermato la ricorrente si sarebbe classificata nei primi 48 posti; qualora poi il Formez avesse attribuito l’ulteriore punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per la laurea magistrale, si sarebbe posizionata al 22° posto con 24,75 punti. -

Per effetto del parere del Formez sul punteggio da attribuire alle risposte al quesito 14 l’istante, che aveva indicato la risposta “C”, in luogo di quella ritenuta poi corretta (“A”), quindi, ha subito la penalizzazione di un punto, ottenendo il punteggio finale di 21,25 (a cui si aggiunge un punto per il possesso della abilitazione professionale).

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) violazione ed errata applicazione di legge (art. 5, rubricato “prova scritta” del

bando di concorso). eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per disparità di trattamento e sviamento. Violazione della par condicio tra i candidati. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 cost.

La collocazione in graduatoria della ricorrente alla sessantaseiesima posizione discenderebbe dalla valutazione del Formez che, non considerando la fuorviante e poco chiara formulazione del quesito numero 14, ha omesso di attribuire punteggio pieno (+ 0,75 pt) ad entrambe le opzioni di risposta scelte dai candidati alle lettere "A" e "C".

Il quesito numero 14, in materia di "Amministrazione finanziamenti europei" riportava la seguente domanda: "Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati:"

Le possibili risposte erano le seguenti: A. nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei; B. nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie; C. nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU).

Il quesito avrebbe contemplato quindi due risposte corrette, ad ogni modo, la ricorrente sceglieva l'opzione C.

Invero, in riferimento all'oggetto del quesito inerente il Regolamento Istitutivo del Next Generation EU, si osserva che secondo il Parlamento Europeo "I quadri finanziari pluriennali (QFP) istituiti sinora sono sei, incluso quello del periodo 2021-2027. Il trattato di Lisbona ha trasformato il QFP da accordo interistituzionale in regolamento. Istituito per un periodo minimo di cinque anni, il QFP è inteso a garantire l'ordinato andamento delle spese dell'UE entro i limiti delle sue risorse proprie e stabilisce disposizioni cui deve conformarsi il bilancio annuale dell'Unione, garantendo in tal modo la disciplina finanziaria. In concreto, il

regolamento sul QFP fissa massimali per ampie categorie di spesa, denominate rubriche. Il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato proposte legislative relative ad un nuovo QFP per il periodo 2021-2027. A seguito dell'epidemia di COVID-19, il 27 maggio 2020 la Commissione ha presentato un piano per la ripresa (NextGenerationEU) in cui figuravano proposte rivedute per il QFP e le risorse proprie, nonché l'istituzione di uno strumento per la ripresa del valore di 750 miliardi di EUR. Il pacchetto è stato adottato il 16 dicembre 2020.”

Sebbene normalmente gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea sono indicati nel QFP, in relazione alla programmazione 2021-2027 tali voci sarebbero indicate anche nel Next Generation EU, strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa, che costituisce un pacchetto di misure destinato a rilanciare la ripresa economica in seguito alla pandemia COVID.

L'errata o ambigua formulazione del predetto quesito avrebbe privato la ricorrente della possibilità di conseguire un ulteriore punteggio, atteso che, qualora l'amministrazione non fosse incorsa nell'errata formulazione dei quesiti, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio di 22,25;

2) violazione ed errata applicazione di legge (art. 7, rubricato “valutazione dei titoli” del bando di concorso). eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per disparità di trattamento e sviamento. violazione della par condicio tra i candidati.

violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.-.

La ricorrente avrebbe potuto ottenere anche 1,5 punti per la propria “Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale”, come richiesta dal Bando all'art. 2, comma 1, lettera i).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai titoli posseduti dai candidati, la differenza tra laurea magistrale e triennale (diploma di laurea) imporrebbe all'Amministrazione di valutare la prima come titolo di studio “superiore” alla seconda.

La ricorrente meriterebbe il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il titolo di laurea conseguito;

3) violazione ed errata applicazione di legge (art. 1, rubricato “oggetto”, e art. 8, rubricato “formazione ed approvazione delle graduatorie”, del bando n. 16 di concorso). violazione di legge (art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990). eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per disparità di trattamento e sviamento. violazione della par condicio tra i candidati. violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 cost.-.

In subordine si chiede di valutare l’appartenenza alle c.d. “categorie protette” di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e, quindi, la possibilità di essere inserita nella quota dei posti ad esse riservate per l’eventuale assunzione, come previsto dal Bando, attesa la sua iscrizione “con anzianità dal 30/12/2019 negli elenchi di cui all’art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo” con la qualifica di “farmacista”.

Ciò sebbene la ricorrente non abbia dichiarato tale titolo nella domanda di partecipazione, per cui invoca l’applicazione del soccorso istruttorio.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità per carenza di interesse in quanto la ricorrente, che è stata inserita al 66° posto della graduatoria, anche in caso di accoglimento dei motivi, verrebbe ad occupare la posizione n. 42; mentre il concorso prevede l’assunzione di solo n. 12 vincitori.

Eccepisce, inoltre, che il ricorso sarebbe inammissibile anche per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, quindi, per difetto di integrità del contraddittorio.

In ogni caso, secondo la resistente, l’impugnazione sarebbe infondata nel merito.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la graduatoria del concorso in esame nella parte in cui la colloca in posizione non utile ai fini della nomina per il posto al quale aspirava.

All'udienza del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati dalla ricorrente. Pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente, i quali precedono quest'ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessata (66° posto con punti 22,25, cfr. Determinazione del Dirigente Sezione Personale della Regione Puglia 25 ottobre 2022, n. 1042) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (22° posto con 24,75 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati, quali soggetti partecipanti al concorso per il collocamento di dodici unità attinenti al profilo di "specialista

tecnico di policy, ambito di ruolo salute” presso “l’Area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” della Regione Puglia;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell’anno di deposito (2022) nella sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali”;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell’anno di deposito (2022) nella sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali”;

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso

quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla *home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Vincenzo Blanda

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO